

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 183

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

M A T T A

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 314, 61, N. 7, E 112, N. 1, DEL CODICE PENALE (PECULATO AGGRAVATO)

TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

il 28 marzo 1974

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Palermo, 16 marzo 1974.

A seguito di complesse indagini svolte da quest'ufficio, in ordine alla gestione della Biennale d'arte della città di Palermo, istituita con deliberazione della giunta municipale del 18 settembre 1962, amministrata, nelle more di un riconoscimento come autonomo ente morale — mai avvenuto né richiesto — da un delegato del sindaco, nella persona del dottor Michele Anselmo, è emerso che l'Anselmo, pur avendo riscosse cospicue somme — ammontanti a lire 53.000.000, nella sola parte direttamente elargita dal comune — non ha mai tenuto contabilità né presentato bilanci, neppure consuntivi. Egli non ha in alcun modo giustificato l'impiego delle somme, adducendo, solo labialmente, di averle utilizzate per il funzionamento della Biennale e il pagamento del personale.

Dall'esame dei singoli provvedimenti con cui la giunta municipale ha disposto paga-

menti in favore della Biennale è risultato che le somme prelevate da residui o da appositi capitoli del bilancio venivano elargite a titolo di anticipazione con diritto di recupero dai contributi « eventuali » che altri enti deliberassero in favore della Biennale, recupero per altro non effettuato. Inoltre, con deliberazione n. 4314 del 13 luglio 1964, la giunta, assumendo in via d'urgenza i poteri del consiglio, concedeva al sindaco di stipulare, a mezzo dell'Anselmo, un mutuo di lire 8.000.000 col Banco di Sicilia per le necessità della Biennale. Tale deliberazione, il 31 luglio 1964, veniva dichiarata legittima dalla commissione provinciale di controllo, malgrado fosse stato rilevato ed annotato agli atti che essa violava le condizioni tutte previste dall'articolo 103 dell'ordinamento per gli enti locali in Sicilia per l'assunzione dei mutui. L'Anselmo naturalmente non rendeva alcun conto neppure dell'impiego della somma mutuata.

Ciò posto, si procede con rito formale contro Anselmo Michele, per peculato continuato aggravato della somma di lire 53.900.000 (articoli 81, 314, 61, n. 7, del codice penale)

e per peculato aggravato della somma di lire 8.000.000 (articoli 314, 61, n. 7, del codice penale), nonché contro Bevilacqua Paolo, sindaco di Palermo all'epoca dei fatti, e Amoruso Gaetano, Cassarà Domenico, Cusimano Aurelio, Di Leo Antonino, La Rosa Alfredo, Mazzara F. Paolo, Muccioli Antonino, Iocolano Paolo, componenti la giunta municipale, e contro Passante Ruggiero, Mancuso Mario, Friscia Giacomo, Falzone Gaetano, Vetrano Francesco e La Rocca Emanuele, componenti la commissione provinciale di controllo, per

il delitto di concorso in peculato aggravato, ai sensi degli articoli 110, 314, 61, n. 7, 112, n. 1, del codice penale.

Poiché fra coloro che adottarono la deliberazione n. 4314 del 13 luglio 1964 era Matta Giovanni, successivamente eletto deputato al Parlamento, trasmetto gli acclusi atti alla Signoria vostra onorevole con richiesta di autorizzazione a procedere per il reato di concorso in peculato, in rubrica specificato.

Il Procuratore della Repubblica